



STATUTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

PREAMBOLO

Il Friuli, nella sua più che millenaria storia, ha sempre dimostrato grande sensibilità ed attaccamento alle istituzioni che hanno difeso ed esaltato l'identità dei popoli che vi vivono.

Il Friuli, infatti, si onora di aver dato vita, fra le prime Comunità d'Europa, ad una originale forma di rappresentanza democratica, il "Parlamento della Patria del Friuli".

Facendo riferimento a questa storia e consapevole del diritto di tutti i popoli di darsi libere forme di partecipazione, regolate nel loro funzionamento, intese a riconoscere e tutelare i diritti individuali, la Provincia di Udine adotta il proprio Statuto nella seguente formulazione.

TITOLO I **Principi generali**

Art. 1 *(Principi fondamentali)*

1. La Provincia di Udine è un Ente autonomo territoriale che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale sulla base dei principi di sussidiarietà e di differenziazione socio-culturale presenti nel territorio, perseguendo gli obiettivi sanciti dai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica. A tal fine, la Provincia promuove iniziative volte ad accrescere l'uguaglianza di opportunità di tutti gli appartenenti alla comunità provinciale.
2. La Provincia ispira la propria attività alla salvaguardia dei patrimoni culturali che riflettono le specificità delle diverse realtà presenti sul territorio, attuando e promuovendo iniziative coordinate dirette alla loro conoscenza, conservazione valorizzazione e fruizione.
3. La Provincia di Udine costituisce solo una parte del Friuli propriamente detto, ovvero Friuli storico, del quale fanno parte le Province di Udine, Gorizia e Pordenone e i Comuni attualmente ricompresi in altre entità territoriali.
4. Il Consiglio Provinciale, di concerto con i Consigli Provinciali di Gorizia e Pordenone, si riunisce annualmente in sessione straordinaria nella giornata del 3 aprile, a rotazione, in un Comune del Friuli storico, per apposita seduta celebrativa.
5. La Provincia di Udine partecipa all'istituzione dell'Assemblea dei Consigli delle Province del Friuli storico per l'esercizio, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato di concerto con i Consigli Provinciali di Gorizia e Pordenone, delle attribuzioni concernenti lo sviluppo economico, sociale e culturale, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni ambientali, anche in rapporto con l'Unione Europea ed altri Organismi Istituzionali.
6. La Provincia promuove la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale, di vita e di lavoro, nel rispetto della storia e delle tradizioni del popolo friulano e delle altre Comunità etnico-linguistiche presenti sul territorio, favorendo ogni idonea collaborazione delle associazioni, delle istituzioni e degli enti locali interessati.
7. La Provincia riconosce nel benessere degli appartenenti alla Comunità provinciale, inteso in tutte le sue manifestazioni, l'obiettivo primario della propria attività.
8. La Provincia considera la lingua friulana valore irrinunciabile poiché costituisce espressione precipua della identità del popolo friulano; si impegna a consentirne e valorizzarne l'uso in ogni ambito, nei limiti previsti dalla Costituzione e dalle altre norme giuridiche sovraordinate a quelle del presente Statuto.
9. La storia sociale, le tradizioni culturali e religiose, la famiglia, il patrimonio umano, artistico ed ambientale, i gruppi e le associazioni, le scuole e le istituzioni educative e politiche, le realtà del lavoro e dell'economia che animano la vita comunitaria e che la caratterizzano in uno spirito di pluralismo e di rispetto reciproco, fanno parte integrante della vita e delle istituzioni della Comunità Provinciale.
10. La Provincia di Udine ispira la propria azione amministrativa ai principi dell'efficienza, dell'economicità, dell'efficacia e della trasparenza, mirando a promuovere uno sviluppo armonico ed integrato del proprio territorio,

intervenendo per il consolidamento ed il potenziamento del sistema insediativo, con particolare riguardo alle aree di montagna ed alle zone di confine e favorendo le opportunità di lavoro e di servizi finalizzati alla salvaguardia dei nuclei familiari e al loro radicamento nel territorio. La Provincia sostiene la realizzazione di un forte sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona umana, in particolare nei confronti del disagio personale e sociale.

11. La Provincia accoglie e persegue le finalità della Carta Europea delle Autonomie Locali e partecipa alla formazione di una cultura europea che ponga quale premessa l'obiettivo per la realizzazione di una Europa dei Popoli.
12. La Provincia promuove e favorisce, in una prospettiva federalista, iniziative di pace, di collaborazione pacifica tra i popoli, di sviluppo e di impegno per debellare la fame ed il sottosviluppo nel mondo, ispirando la propria azione al principio della solidarietà.
13. La Provincia promuove ed interviene a sostegno delle iniziative culturali e sociali volte a favorire il mantenimento delle relazioni ed i legami fra le comunità friulane, ovunque presenti nel mondo, e la terra di origine.
14. La Provincia assicura le pari opportunità tra uomo e donna e si impegna al superamento di ogni discriminazione dell'uno e dell'altro sesso anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro che garantisca l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali. Per la realizzazione di tali obiettivi, la Provincia si avvale, secondo le previsioni di appositi regolamenti, della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità per le tematiche riguardanti il territorio provinciale e del Comitato per le Pari Opportunità per le tematiche afferenti al contratto di lavoro, nonché della collaborazione della Commissione Regionale per le Pari Opportunità. Promuove, altresì, il rispetto delle pari opportunità favorendo la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali nonché negli enti, aziende ed istituzioni da essa partecipati.
15. La Provincia, in materia tributaria, si attiene ai principi previsti dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla L. 27.07.2000 n. 212.

Art. 2

(Metodo della programmazione)

1. Nell'esercizio delle funzioni proprie e delle funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, la Provincia assume la programmazione pluriennale e l'attività per progetti come metodo cui informare la propria azione.
2. La Provincia definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea.
3. In particolare la Provincia:
 - a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione;
 - b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo le norme dettate dalla legge regionale;
 - c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale, sia settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni.

Art. 3

(Rapporti con altri enti)

1. La Provincia favorisce ogni forma di collaborazione con lo Stato, la Regione, i Comuni e gli altri Enti Pubblici, nonché con le Istituzioni locali di paesi Europei e di Stati dove storicamente sono insediate comunità di origine friulana.
2. In particolare la Provincia promuove e coordina, con accordi di programma e convenzioni, forme di collaborazione con i Comuni, singoli od associati, con le Comunità Montane e fra i Comuni. Nell'esercizio delle proprie funzioni la Provincia assume come metodo la consultazione dei Comuni interessati.

Art. 4

(Rapporti con i cittadini e informazione)

1. La Provincia favorisce la partecipazione di tutti i cittadini singoli e associati alla propria attività compresa quella svolta in forma indiretta secondo il principio di sussidiarietà.
2. A tale scopo la Provincia assicura, con le modalità previste dall'apposito "Regolamento dell'informazione e delle pubbliche relazioni" il massimo dell'informazione sulla propria attività e favorisce l'accesso di cittadini singoli ed associati a tutte le proprie strutture, con l'istituzione di appositi uffici, anche decentrati.
3. Il "Regolamento delle informazioni e delle pubbliche relazioni" disciplina l'attività dell'Ufficio Stampa della Provincia, in modo che sia garantita l'imparzialità dell'assolvimento delle funzioni da parte dello stesso.

Art. 5

(Principi generali sulla gestione dei servizi)

1. La Provincia individua gli standard, rispetto ai quali commisurare la qualità dei servizi erogati e delle prestazioni assicurate in forma diretta o indiretta.
2. La Provincia svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonomia delle iniziative dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.
3. Ogni qualvolta ne ricorrano le condizioni, nella gestione dei servizi la Provincia privilegia le forme della concessione a terzi ed a società, con prevalente capitale pubblico, o motivamente anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria, riservandosi funzioni di programmazione, progettazione, indirizzo, controllo e verifica.
4. La Provincia adotta il piano triennale, con revisione annuale dei servizi, sulla base di una analisi costi/benefici.
5. La Provincia rivendica nuove attribuzioni che abbiano correlati trasferimenti di risorse di personale e finanziarie da parte dello Stato e della Regione.

Art. 6

(Principi generali sulla trasparenza)

1. La Provincia si dota di norme regolamentari che disciplinano i tempi e le modalità dei procedimenti amministrativi.
2. La Provincia assicura la più ampia pubblicità all'avvio dei procedimenti per l'adozione di provvedimenti favorevoli ai quali possa aspirare la generalità dei cittadini.
3. La concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono disposte sulla base di criteri e modalità stabiliti dal relativo Regolamento.

Art. 7

(Principi generali sulle competenze rispettive degli amministratori e dei dirigenti)

1. Il Consiglio Provinciale, la Giunta e il Presidente della Provincia, nelle rispettive competenze, individuano e definiscono gli obiettivi delle attività dell'ente; adottano i programmi generali e settoriali; dettano gli indirizzi politico-amministrativi; determinano le attività e le iniziative che i dirigenti devono intraprendere e stabiliscono i tempi per il loro svolgimento, ripartendo tra gli stessi le risorse disponibili; vigilano sulla loro attuazione e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa, sulla base delle direttive generali impartite.
2. Ai Dirigenti spettano l'attività di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e le scelte operative volte ad attuare i programmi e gli obiettivi assegnati mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

Art. 8

(Disciplina dei conflitti di competenza)

1. La soluzione dei conflitti di competenza, in ordine all'assunzione di atti tra la Giunta e i Dirigenti, spetta al Presidente della Provincia.
2. I conflitti di competenza tra Dirigenti sono decisi con provvedimento del Segretario Generale o, se nominato, del Direttore Generale.
3. Ove il conflitto di competenza riguardi anche il Segretario, esso viene risolto dalla Giunta.
4. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decidente, il quale assumerà la propria determinazione, sentite le parti e chiunque altro riterrà necessario.

Art. 9

(Sede, stemma, gonfalone e protocollo cerimoniale)

1. La sede della Provincia è situata nella città di Udine.
2. Le insegne della Provincia di Udine sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone, già riconosciuti entrambi con decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 1970.
3. Lo stemma è rappresentato da un'aquila d'oro coronata in campo azzurro sormontata da ornamenti da Provincia.

4. Il gonfalone è costituito da un drappo partito, d'azzurro e di giallo, riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in oro: Provincia di Udine. Le parti di metallo ed i cordoni sono dorati. L'asta verticale è ricoperta di velluti dei colori del drappo, alternati, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma della Provincia e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dei colori nazionali frangiati d'oro.
5. Il Regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone della Provincia.
6. Le cerimonie pubbliche e la partecipazione degli amministratori provinciali alle manifestazioni cui è presente o invitata la Provincia sono disciplinate, per quanto di competenza, da apposito Regolamento.
7. Il distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con gli stemmi della Repubblica e della Provincia.
8. Il Presidente della Provincia può fregiarsi anche di un collare metallico con lo stemma della Provincia.

TITOLO II

Organi Provinciali

Sono Organi di governo della Provincia il Presidente della Provincia, il Consiglio, e la Giunta.

CAPO I

Il Presidente della Provincia

Art. 10

(Competenze e poteri del Presidente della Provincia)

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Provinciale.
2. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicepresidente, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione da tenersi entro il termine di 15 giorni dalla proclamazione. Nella stessa seduta illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Il Consiglio, entro i successivi 15 giorni, discute ed approva, in apposito documento, le linee programmatiche di mandato. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio.
4. Dopo il primo anno e, poi, con cadenza annuale, in occasione dell'approvazione del Conto Consuntivo, il Consiglio, con documento separato sottoposto a votazione, verifica l'attuazione delle linee programmatiche di Governo.
5. Il Presidente può, nel corso del mandato, proporre l'integrazione delle linee programmatiche. Su tale documento il Consiglio è chiamato a deliberare.
6. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Presidente della Provincia presenta all'organo consiliare, per l'approvazione, il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
7. Il Presidente della Provincia può revocare motivatamente uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio.
8. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia.
9. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.
10. Il Presidente della Provincia indirizza agli Assessori le direttive in attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio, nonché quelle connesse con la propria responsabilità di direzione generale della Provincia; concorda con gli Assessori le dichiarazioni pubbliche che essi intendono rendere ogni qual volta queste possano avere riflessi sulla politica generale della Provincia.
11. Spettano al Presidente della Provincia, oltre agli altri compiti attribuitigli dalla legge e dalle altre norme del presente Statuto, i seguenti compiti:
 - a) distribuire le materie, sulle quali la Giunta Provinciale deve deliberare, tra i componenti della Giunta, in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate;
 - b) promuovere iniziative per assicurare che gli uffici della Provincia, le aziende speciali, le istituzioni, le società con prevalente capitale provinciale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Provinciale e in coerenza con gli indirizzi di attuazione approvati dalla Giunta;

- c) rappresentare la Provincia in giudizio e firmare il mandato alla lite;
- d) esprimere i pareri a enti o organi esterni alla Provincia che la legge non attribuisce alla competenza del Consiglio Provinciale o che lo Statuto e i regolamenti non attribuiscono alla competenza del Segretario Generale, del Direttore Generale, se nominato, o dei dirigenti;
- e) adottare le diffide, le sanzioni, le ordinanze, i decreti, le autorizzazioni e altri atti di consenso comunque denominati che lo Statuto e i regolamenti non attribuiscono alla competenza del Segretario Generale, del Direttore Generale, se nominato, o dei dirigenti;
- f) emanare, in casi eccezionali, ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti, anche per misure eccezionali relative a situazioni di urgente necessità.

12. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, società, aziende ed istituzioni.

Non possono essere nominati o designati a far parte di consigli di amministrazione delle società, enti, aziende ed istituzioni nelle quali partecipa la Provincia, soggetti che hanno subito condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del Codice Penale: Tale divieto vale anche per quanti, per gli stessi reati, hanno patteggiato la pena ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale e si estende per un periodo di cinque anni dalla data del patteggiamento: Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto ricoprono tali incarichi e si trovino nelle condizioni sopra indicate, decorsi trenta giorni sono dichiarati decaduti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, tutti coloro che ricoprono le cariche di cui sopra, devono rendere formale dichiarazione al Presidente della Giunta Provinciale di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente articolo. Le altre ineleggibilità o incompatibilità sono regolate dalle leggi statali o regionali vigenti, applicabili alla Provincia.

Salvo quanto disposto dalle vigenti norme statali e regionali relativamente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità, la carica di Presidente e di Assessore di Provincia e di Presidente del Consiglio Provinciale è incompatibile con quella di Sindaco e di Assessore Comunale.

L'ufficio di Presidente della Provincia, di Assessore e Consigliere Provinciale è incompatibile con il ruolo di amministratore di enti, società e consorzi nei quali la Provincia abbia una partecipazione di controllo o comunque superiore al 10 per cento, o di società collegate con i predetti enti, società o consorzi, salvo che ciò non sia obbligatoriamente previsto per legge.

Restano confermate fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il termine del mandato politico-amministrativo in corso alla data di entrata in vigore della L. R. n. 21/2003, le nomine e le designazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della stessa legge.

Non determina il sorgere di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di Presidente, Assessore e Consigliere Provinciale l'assunzione della carica di amministratore di società di capitali controllata o di consorzio partecipato quando il Consiglio Provinciale abbia deliberato lo Statuto della società controllata o del consorzio partecipato ove siano previsti, tra gli amministratori, rappresentanti appartenenti agli organi elettivi e collegiali della Provincia e purché il Consiglio Provinciale abbia assunto, in tal senso, la delibera di indirizzi prevista dall'art. 50, comma 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

13. Il Regolamento del Consiglio stabilirà le modalità per garantire forme di pubblicità periodica relative alle cariche in società di capitali o consorzi, assunte dai propri amministratori e Consiglieri, con l'indicazione degli eventuali emolumenti percepiti in connessione con dette cariche.

14. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

15. Il Presidente della Provincia nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti provinciali.

Art. 11

(Deleghe agli Assessori)

1. Agli Assessori possono essere conferite deleghe per materie.
2. Il Presidente della Provincia può conferire specifiche deleghe agli Assessori per lo svolgimento di compiti che la legge o lo Statuto non riservano espressamente alla sua competenza esclusiva, nonché funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici; inoltre, può conferire incarichi relativi a singoli progetti o programmi.
3. Nelle materie indicate nei commi precedenti, agli Assessori può essere delegata la firma di atti specificatamente indicati anche per categorie, qualora non di competenza dei Dirigenti.
4. Le deleghe conferite dal Presidente della Provincia conservano efficacia fino a revoca espressa.

Art. 12

(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia.
Sino alle predette elezioni, le funzioni del Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente della Provincia in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
3. Le dimissioni presentate dal Presidente della Provincia diventano efficaci e irrevocabili e producono gli effetti di cui al 1° comma, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio Provinciale determina in ogni caso la decadenza del Presidente della Provincia nonché della Giunta.
5. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 13

(Mozione di sfiducia)

Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Provinciale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della

Provincia e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO II **II Consiglio Provinciale**

Art. 14

(Insediamento del Consiglio Provinciale)

La prima seduta del Consiglio successiva alle elezioni, è convocata dal Presidente della Provincia e presieduta, sino alla elezione del Presidente del Consiglio, dal Consigliere anziano avente la cifra individuale più elevata.

Art. 15

(Consiglio Provinciale)

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di organizzazione fondamentale e di controllo politico-amministrativo della Provincia.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria. Il Regolamento del Consiglio fissa le modalità con cui sono forniti al Consiglio medesimo e ai Gruppi Consiliari, regolarmente costituiti, servizi, attrezzature e risorse finanziarie, nonché le strutture necessarie per il loro funzionamento.
3. Il Consiglio adempie alle proprie funzioni disposte dalle leggi statali e regionali ed organizza i propri lavori secondo le modalità fissate da apposito Regolamento, adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti
4. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 16

(Organi del Consiglio)

1. Sono organi del Consiglio Provinciale il Presidente del Consiglio, i Gruppi Consiliari, le Commissioni Consiliari permanenti e speciali e la Conferenza dei Capigruppo.
2. Il funzionamento, l'organizzazione dei lavori e le competenze degli organi predetti, per quanto non previsto dalla legge e dallo Statuto, vengono demandati al "Regolamento del Consiglio".

Art. 17

(Commissioni Consiliari)

1. Le Commissioni Consiliari possono essere permanenti o speciali. Il Regolamento determina il numero e le competenze delle Commissioni Consiliari permanenti in modo tale che ciascuna corrisponda a uno o più settori individuati sulla base della struttura organizzativa della Provincia.
2. Il Consiglio istituisce apposite Commissioni con funzioni di controllo o di garanzia. Le Presidenze di dette Commissioni sono attribuite a Consiglieri appartenenti ai Gruppi di Opposizione.

3. Le Commissioni Consiliari sono composte da Consiglieri Provinciali nominati dal Consiglio su designazione dei Capigruppo. Ciascun Gruppo ha il diritto di avere almeno un rappresentante in ciascuna delle Commissioni Consiliari. La proporzionale rappresentatività è assicurata da forme di voto ponderato individuato dal Regolamento.
4. I lavori delle Commissioni Consiliari si ispirano ai principi della funzionalità e dell'economicità dei tempi in modo da favorire la partecipazione dei cittadini e degli stessi Consiglieri attraverso l'organizzazione in apposite sessioni
5. Il Regolamento del Consiglio disciplina le attività, i compiti e i poteri delle Commissioni Consiliari e le modalità di istituzione di Commissioni Consiliari Speciali per l'esame di questioni particolari.
Alle sedute delle Commissioni i Consiglieri possono farsi sostituire, ad ogni effetto, da colleghi appartenenti al medesimo Gruppo Consiliare designati dal Capogruppo con comunicazione presentata al Presidente della Commissione prima dell'inizio della seduta.
6. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento del Consiglio.
7. Il Regolamento disciplina l'organizzazione delle Commissioni e, in particolare, l'elezione del Presidente e del Vicepresidente.

Art. 18

(Indennità di funzione)

1. Ai Consiglieri spetta, per la partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale, Ufficio di Presidenza del Consiglio, Conferenza Capigruppo e Commissioni Consiliari, un gettone di presenza determinato a norma di legge.
2. I gettoni di presenza possono essere trasformati in indennità di funzione a norma di legge.

Art. 19

(Consiglieri Provinciali)

1. I Consiglieri Provinciali rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri Provinciali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Provinciale. A tal riguardo, il Presidente del Consiglio Provinciale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede ai sensi di legge a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio Provinciale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Provinciale esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
3. I Consiglieri Provinciali sono dotati di poteri di verifica e controllo al fine di effettuare, attraverso la visione dei documenti e l'acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza, dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività posta in essere dall'Ente, utile non solo ai fini dell'espressione consapevole del voto in Consiglio Provinciale, ma anche per promuovere,

nell'ambito del Consiglio stesso e delle Commissioni Consiliari, le varie iniziative loro consentite.

4. Per l'esercizio dei poteri di cui al comma precedente, i Consiglieri Provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, ivi compresi gli uffici per i controlli interni, nonché quelli delle aziende e degli enti dipendenti, i documenti e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
5. Le richieste di visione e/o acquisizione di documenti e/o informazioni, da formularsi per iscritto, vanno indirizzate al Segretario Generale che le trasmette immediatamente al Dirigente competente. Questi risponde entro 30 giorni, pena le conseguenze previste dalla normativa vigente.
6. I Consiglieri Provinciali sono tenuti a non diffondere i documenti ottenuti allorché si tratti di:
 - a) corrispondenza;
 - b) atti preparatori di procedimenti non ancora conclusi;
 - c) atti relativi a procedimenti giudiziari pendenti;
 - d) atti contenenti dati sensibili sulle persone.
7. I Consiglieri Provinciali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge.
8. Nei casi di mancata risposta agli atti di sindacato ispettivo previsti dal "Regolamento del Consiglio, dei Gruppi e delle Commissioni Consiliari" (interrogazioni, interpellanze, question time) sono applicate, salvo rinuncia all'atto da parte del Consigliere interessato, le seguenti sanzioni:
 - a. in caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'atto di sindacato ispettivo, inserimento dell'oggetto all'ordine del giorno del primo Consiglio Provinciale utile;
 - b. in caso di mancata risposta entro gli ulteriori successivi 30 giorni, pubblicazione dell'avviso della mancata risposta con l'indicazione dell'oggetto e dei presentatori dell'atto all'albo pretorio provinciale;
 - c. in caso di mancata risposta entro gli ulteriori successivi 30 giorni, pubblicazione dell'avviso della mancata risposta con l'indicazione dell'oggetto e dei presentatori dell'atto sul sito Internet e sui periodici della Provincia, nonché al primo punto del successivo Consiglio Provinciale.
9. Le sanzioni di cui al comma precedente sono applicate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell'atto di sindacato ispettivo.

Art. 20

(Iniziativa deliberativa)

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta:
 - a) al Presidente della Provincia;
 - b) alla Giunta Provinciale;
 - c) a ciascun Consigliere Provinciale;
 - d) ad almeno 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Provincia;
 - e) ad almeno 5 Consigli Comunali;
 - f) alle Commissioni Consiliari nelle materie di propria competenza.
2. Il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani e programmi generali e settoriali, sono proposti al Consiglio dalla Giunta Provinciale.

3. Il "Regolamento del Consiglio" disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione e assicura forme di assistenza tecnica da parte degli uffici provinciali.

Art. 21

(Fattibilità delle proposte)

Le proposte aventi ad oggetto piani, programmi generali e settoriali, devono essere accompagnate da una o più relazioni tecniche predisposte dall'ufficio competente che illustrino la fattibilità dei piani stessi, in ordine agli obiettivi, alle risorse finanziarie previste e ai tempi necessari per la realizzazione.

Art. 22

(Strumenti di indirizzo)

Strumenti consiliari di indirizzo sono le mozioni, gli ordini del giorno e le risoluzioni nei modi e nelle forme previste dal Regolamento del Consiglio Provinciale. Le mozioni, gli ordini del giorno e le risoluzioni vengono inseriti nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio Provinciale, da convocarsi entro i termini previsti dal Regolamento quando, a termini dello stesso, non debbano già essere esaminati nella stessa seduta consiliare in cui vengono eventualmente proposti.

Art. 23

(Strumenti di controllo)

L'attività di controllo politico-amministrativo si esercita mediante interrogazioni scritte, interpellanze, interrogazioni in corso di seduta, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Provinciale.

Art. 24

(Elezione del Presidente del Consiglio Provinciale)

1. Nella seduta di insediamento, il Consiglio procede, dopo la convalida degli eletti, alla elezione, con votazione segreta, del Presidente del Consiglio che rimane in carica per metà mandato amministrativo e può essere rieletto.
2. Il Presidente del Consiglio viene eletto, in prima votazione, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta, risultando eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio. Nel caso in cui anche con la seconda votazione nessuno ottenga la prescritta maggioranza, si dà corso al ballottaggio tra i due candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti, e risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di età. Tra una votazione e quella successiva è prevista una sospensiva dei lavori, che non può superare la durata di un'ora. Dopo la proclamazione, la seduta prosegue sotto la presidenza del Presidente del Consiglio eletto.
3. Il Presidente del Consiglio Provinciale, presiede la Conferenza dei Capigruppo, cui partecipa il Presidente della Provincia o suo delegato. Convoca, d'intesa con il Presidente della Provincia, il Consiglio, ne fissa l'ordine dei lavori sentita la Conferenza dei Capigruppo e dirige i lavori consiliari. Il Regolamento del Consiglio Provinciale disciplina tutto quanto non espressamente previsto dalla legge e dallo Statuto.
4. Il Presidente del Consiglio Provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5. Il Consiglio elegge due Vicepresidenti, che restano in carica per metà mandato amministrativo e possono essere rieletti, i quali hanno il compito di sostituire il Presidente del Consiglio in caso di impedimento, di assenza o nei casi di sospensione previsti dalla legge.

Art. 25

(Rimozione del Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione comporta la cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio. Nella stessa seduta si procede alla sua sostituzione con le modalità previste dall'articolo precedente.
4. Con la stessa procedura si procede alla rimozione dei Vicepresidenti.
5. Con le stesse modalità si procede all'elezione del Presidente e/o dei Vicepresidenti nella prima seduta successiva alla cessazione dei medesimi dalla carica ricoperta per decesso, dimissioni, decadenza o rimozione.

Art. 26

(Divieto di incarichi e consulenze)

Al Presidente della Provincia, nonché agli Assessori e ai Consiglieri Provinciali, è vietato assumere incarichi professionali e consulenze presso enti, aziende, società ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia.

CAPO III
La Giunta Provinciale

Art. 27
(Composizione)

La Giunta Provinciale è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero di Assessori determinato dal Presidente della Provincia entro il limite massimo di dieci.

Art. 28
(Competenze della Giunta Provinciale)

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nel governo della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di governo che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio, al Presidente della Provincia, al Segretario Generale, al Direttore generale, se nominato, o ai Dirigenti; e collabora con il Presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
3. I componenti della Giunta assistono, salvo motivato impedimento, alle sedute del Consiglio.

TITOLO III
Strutture organizzative

CAPO I
Organizzazione degli Uffici e del Personale

Art. 29
(Principi organizzativi)

1. L'organizzazione degli uffici della Provincia si informa a criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza, nonché ai principi generali previsti dalla legge.
2. Il principio di responsabilità dei Dirigenti e del personale è assicurato, oltre che dal principio della gerarchia, dalla flessibilità dell'organizzazione in tutte le sue articolazioni.
3. L'amministrazione della Provincia si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per programmi, progetti ed obiettivi;
 - b) la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e la valutazione della funzionalità, dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità di realizzazione degli obiettivi stessi;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro con l'introduzione dei meccanismi privatistici e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 30
(Direttore Generale)

1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore Generale, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.
2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Presidente della Provincia.
3. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo i livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di area funzionale omogenea che, allo stesso tempo, rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato amministrativo del Presidente della Provincia che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati e quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta.
5. Le funzioni del Direttore Generale sono fissate dal regolamento di organizzazione.

Art. 31
(Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente della Provincia ed esercita le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Segretario Generale in particolare:
 - a) dirige i servizi affidati dal "Regolamento di organizzazione" alla segreteria generale;
 - b) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta Provinciale, senza diritto di voto, ove richiesto, con funzioni consultive e ne redige i verbali;
 - c) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi della Provincia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
 - d) può rogare tutti i contratti nei quali la Provincia è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse della stessa;
 - e) attesta l'esecutività delle deliberazioni.
3. Nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore Generale, il Segretario Generale:
 - a) sovrintende alle attività dei Dirigenti e ne coordina l'attività;
 - b) fissa i criteri generali per assicurare uniformità ai procedimenti interni;
 - c) presiede le commissioni di concorso per l'assunzione di Dirigenti;
 - d) provvede affinché vengano attuati gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia.

Art. 32
(Vice Segretario Generale)

1. L'organico del personale della Provincia prevede il posto di Vice Segretario Generale, che è nominato dal Presidente della Provincia, scegliendolo tra i Dirigenti delle Aree Funzionali Omogenee.
2. Il Vice Segretario Generale:
 - a) è, di norma, preposto al coordinamento del Servizio "Affari generali ed istituzionali";
 - b) coadiuva il Segretario Generale e lo sostituisce di diritto in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

Art. 33
(Organizzazione)

1. Gli uffici della Provincia sono organizzati in aree funzionali omogenee, in servizi ed unità operative secondo modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione che ne individua le attribuzioni.
2. La Provincia istituisce propri uffici decentrati multifunzionali, ai quali il cittadino può rivolgersi nei suoi rapporti con la Provincia.
3. Il "Regolamento di organizzazione, dell'ordinamento degli uffici e dei servizi", di competenza della Giunta Provinciale, nel definire le linee fondamentali del modello organizzativo e della sua articolazione, deve rispettare i criteri generali stabiliti dal Consiglio con apposita deliberazione.
4. E' istituito il "Comitato Tecnico di Coordinamento" composto dal Segretario Generale o, se nominato, dal Direttore Generale che lo presiede, e dai Dirigenti di area funzionale omogenea. Il Comitato Tecnico è organo di

consulenza generale del Presidente della Provincia e della Giunta per tutti gli aspetti connessi all'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Inoltre il Comitato formula proposte:

- a) in ordine all'assegnazione ai singoli servizi delle risorse occorrenti sulla base degli obiettivi e delle finalità, ai fini della formazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione;
- b) in ordine alla funzionalità della struttura e agli aggiornamenti del Regolamento di organizzazione;
- c) in ordine alle procedure di lavoro e alla stesura dei relativi mansionari.

Art. 34

(Direzione di area funzionale omogenea)

1. La struttura organizzativa della Provincia si articola in aree funzionali omogenee costituite da servizi aggregati funzionalmente.
2. Alla direzione di uno o più servizi sono preposti Dirigenti assunti, di norma, con pubblico concorso.
3. In alternativa all'espletamento del concorso, la copertura dei posti di responsabile di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può avvenire mediante l'assunzione di personale a contratto a tempo determinato che, sulla base del titolo di studio e del curriculum professionale, sia in possesso di particolare e comprovata esperienza professionale per lo svolgimento delle funzioni e delle mansioni relative all'incarico.
4. Il conferimento dell'incarico di Dirigente o il passaggio ad incarico di funzioni dirigenziali diverse sono disposti con provvedimento del Presidente della Provincia, sentiti la Giunta Provinciale e il Segretario Generale o, se nominato, il Direttore Generale.
5. Gli incarichi dirigenziali sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Presidente della Provincia, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel Piano esecutivo di gestione, o per responsabilità particolarmente grave e reiterata e nei casi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 35

(Responsabilità)

1. Il "Regolamento di organizzazione" disciplina i criteri per garantire in ogni caso l'individuazione di un responsabile per ciascuna unità operativa.
2. Il Presidente della Provincia, su proposta del Dirigente, con apposito atto designa il funzionario della struttura, in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità, che sostituirà il Dirigente in caso di assenza o impedimento. Qualora il Dirigente svolga anche funzioni di coordinatore di più direzioni aggregate, il Presidente, con apposito atto, nominerà un altro Dirigente che lo sostituirà durante il periodo di assenza o impedimento.
3. I Dirigenti sono responsabili della gestione delle risorse loro assegnate e dei relativi risultati.

Art. 36

(Responsabile del procedimento)

1. Di norma, i responsabili dei singoli procedimenti sono i dipendenti di più alta qualifica della Unità Operativa competente;

2. I Dirigenti dei Servizi e, in caso di assenza i loro sostituti, esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 28.08.2000 n. 267.

Art. 37

(Atti dei Dirigenti con rilievo esterno)

1. Spetta ai Dirigenti l'adozione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione dei servizi a cui sono preposti.
2. Spetta ai Dirigenti l'adozione di tutti gli atti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta e degli strumenti di programmazione, relativi alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
3. I Dirigenti provvedono ad emanare i loro atti, con l'adozione di determinazioni.

Art. 38

(Funzioni dei Dirigenti di aree funzionali omogenee)

Al Dirigente di area funzionale omogenea, oltre l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di Dirigente della propria area, spetta:

- a) verificare e controllare le attività dei Dirigenti di servizio, nonché lo stato di attuazione dei programmi approvati e concordati con l'Amministrazione;
- b) coordinare le attività dei servizi aggregati e le stesse con quelle degli altri servizi;
- c) proporre al Presidente della Provincia la sostituzione dei Dirigenti di servizio.

CAPO II

Servizi

SEZIONE I

Generalità

Art. 39

(Modalità di erogazione dei servizi)

1. La Provincia può gestire le attività che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di iniziative rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale assicurando la migliore efficienza, nelle seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi;
 - c) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni e consorzi;
 - g) in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. La Provincia, può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
3. Le deliberazioni relative all'assunzione e alla gestione diretta o indiretta di servizi e quelle comunque relative alla partecipazione a Enti pubblici o privati sono corredate da una relazione del Collegio dei revisori dei conti che attesti le compatibilità finanziarie ed economiche della proposta.
4. L'erogazione ai cittadini dei servizi gestiti direttamente o in affidamento viene disciplinata, con apposito regolamento, al fine di assicurarne la regolarità, la continuità, l'economicità e la fruizione in condizioni di uguaglianza dei servizi essenziali, l'universalità di questi ultimi e la determinazione della tariffa massima, ove non sia previsto dalla legge altro soggetto di regolazione in materia.

Il Regolamento disciplina in particolare:

- a) le funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi, anche ai fini della corretta quantificazione dei costi;
 - b) le modalità della verifica annuale, da effettuarsi in sede di esame del conto consuntivo, delle scelte compiute in ordine alle forme di gestione adottate per i singoli servizi erogati.
5. Il rapporto tra la Provincia e gli Enti gestori dei Servizi saranno regolati da contratti di servizio. In detti contratti, anche in attuazione dei principi stabiliti dalla Carta dei Servizi, sono stabilite la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle eventuali tariffe massime, i diritti degli utenti, le conseguenze degli inadempimenti e le conseguenze di un eventuale recesso anticipato da parte della Provincia.

Art. 40

(Controllo sulla partecipazione a forme societarie)

1. Il Presidente della Provincia, i Consiglieri Provinciali o coloro che rappresentano la Provincia negli enti pubblici o privati, in cui la Provincia partecipa con quote o azioni, riferiscono annualmente al Consiglio Provinciale, in occasione dell'esame del conto consuntivo, sull'andamento dell'attività e comunicano i dati dell'ultimo bilancio approvato, depositandolo, nonché gli indirizzi programmatici predisposti all'inizio dell'anno.
2. Su richiesta motivata del Presidente della Provincia o di un quinto dei Consiglieri Provinciali, i rappresentanti della Provincia in un ente pubblico o privato sono tenuti a presentarsi in audizione presso le Commissioni Consiliari o presso il Consiglio Provinciale per discutere qualsiasi argomento riguardante l'ente stesso.

SEZIONE II **Aziende Speciali**

Art. 41

(Aziende Speciali)

1. Il Consiglio Provinciale può deliberare la costituzione di Aziende Speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

Art. 42

(Requisiti dello Statuto)

Lo Statuto delle Aziende Speciali deve contenere norme che assicurino:

- a) l'osservanza degli indirizzi generali forniti dalla Provincia;
- b) la separazione tra poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi e poteri di gestione attribuiti al Direttore e ai Dirigenti;
- c) i principi di responsabilità e di gerarchia nell'organizzazione interna dell'azienda;
- d) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione oltre il Presidente.

Art. 43

*(Nomina del Consiglio di Amministrazione -
Requisiti - Incompatibilità)*

1. Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Presidente della Provincia.
2. Per le nomine di cui al precedente comma, le persone dovranno possedere i requisiti per la eleggibilità e compatibilità a Consigliere Provinciale, nonché di professionalità individuati negli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale in ragione delle funzioni svolte dall'Azienda.
3. Per le cause di incompatibilità, si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri Provinciali, nonché quelle previste dal secondo capoverso del comma 11 dell'art. 10 del presente Statuto.

Art. 44

(Durata in carica del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione delle Aziende Speciali dura in carica quanto il Presidente della Provincia che lo ha nominato.
2. Le funzioni del Consiglio di amministrazione sono prorogate fino alla nomina dei successori.

Art. 45
(Direttore)

Il Direttore dell'Azienda Speciale, cui compete la rappresentanza legale dell'azienda, è nominato in base alle disposizioni dello Statuto dell'azienda che può prevedere la figura del Vice Direttore.

Art. 46
(Revoca degli amministratori)

Il Presidente della Provincia può revocare il Presidente e i Componenti del Consiglio di amministrazione per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o persistente contrasto con gli indirizzi generali della Provincia.

Art. 47
(Rapporti dell'Azienda con la Provincia)

1. Il bilancio preventivo, i programmi e il conto consuntivo delle Aziende Speciali sono approvati dal Consiglio Provinciale, che ne valuta la conformità rispetto agli indirizzi da esso dettati.
2. I regolamenti di contabilità delle Aziende Speciali verranno adottati in base ai principi contenuti nei rispettivi Statuti; dovrà, in ogni caso, essere assicurata la compatibilità economico-finanziaria tra i bilanci delle Aziende e quello della Provincia.

SEZIONE III
Istituzioni

Art. 48
(Generalità)

1. Per la gestione e l'esercizio dei servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale, la Provincia può prevedere la costituzione di una o più Istituzioni ovvero avvalersi, con apposita convenzione, della collaborazione di Associazioni private senza fini di lucro.
2. Le Istituzioni sono organismi strumentali della Provincia privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale.
3. La deliberazione istitutiva individua le competenze dell'Istituzione.
4. Non possono essere costituite più Istituzioni con competenza su materie tra loro affini.
5. Sono organi dell'Istituzione il Presidente e il Consiglio di amministrazione.

Art. 49
*(Composizione del Consiglio di Amministrazione
Requisiti - Incompatibilità)*

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione è composto dal Presidente e da quattro Componenti nominati dal Presidente della Provincia, purchè in possesso delle condizioni di eleggibilità a Consigliere Provinciale.
2. Le persone di cui sopra dovranno possedere i requisiti di professionalità individuati negli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale in ragione delle funzioni svolte dall'Istituzione.

3. Per le cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri Provinciali, nonché quelle previste dal secondo capoverso del comma 11 dell'art. 10 del presente Statuto.

Art. 50

(Durata in carica del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione dura in carica quanto il Presidente della Provincia che lo ha nominato.
2. Le funzioni del Consiglio di amministrazione sono prorogate fino alla nomina dei successori.

Art. 51

(Revoca degli Amministratori)

Il Presidente della Provincia può revocare il Presidente e i Componenti del Consiglio di amministrazione per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o persistente contrasto con gli indirizzi generali della Provincia.

Art. 52

(Competenze del Consiglio di amministrazione)

Spetta al Consiglio di amministrazione adottare, nell'ambito delle finalità e degli indirizzi generali dettati dal Consiglio Provinciale, il bilancio preventivo, i programmi ed il conto consuntivo, nonché deliberare tutti gli oggetti che comportano spese, fatta eccezione per gli ordinativi di spesa attribuiti alla competenza del direttore.

Art. 53

(Competenze del Presidente del Consiglio di amministrazione)

1. Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione rappresentare l'Istituzione, convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione, proporre ad esso gli indirizzi dell'attività, coordinandola con quella della Provincia, avanzare proposte di deliberazione.
2. Il Presidente può, sotto la sua responsabilità, in caso di urgenza, adottare atti di competenza del Consiglio di amministrazione che deve poi sottoporre alla ratifica dello stesso nella prima seduta successiva all'adozione, ad eccezione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei programmi generali e settoriali.

Art. 54

(Competenze del Direttore)

1. Il Direttore partecipa, con funzioni di segretario, alle sedute del Consiglio di amministrazione; formula pareri e proposte; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio ed ai provvedimenti del Presidente; dirige e coordina il personale; firma gli ordinativi di spesa e controfirma gli ordinativi di incasso; adotta tutti gli atti non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione ed alla competenza del Presidente.
2. Il Consiglio di amministrazione può nominare un Vice Direttore che supplisce il Direttore in caso di assenza o impedimento di questo; può conferire deleghe specifiche, anche per categorie, al personale dell'Istituzione, nei casi e con i limiti stabiliti dal regolamento.

Art. 55

(Organizzazione interna dell'Istituzione)

1. L'organizzazione interna di ciascuna Istituzione è disciplinata dal regolamento, sulla base dei principi stabiliti dallo Statuto Provinciale.
2. Il personale appartiene al ruolo unico provinciale ed è assegnato dalla Provincia a ciascuna Istituzione, sulla base di programmi triennali di attività deliberati dall'Istituzione e approvati dal Consiglio Provinciale.
3. L'assegnazione del personale dell'Istituzione avviene con le modalità previste dal regolamento del personale della Provincia. La disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale è quella del personale della Provincia.

Art. 56

(Rapporti dell'Istituzione con la Provincia)

Per quanto riguarda i rapporti dell'Istituzione con la Provincia, si applicano le disposizioni previste per le Aziende Speciali.

Art. 57

(Controlli sull'attività delle Istituzioni)

1. Il bilancio preventivo, i programmi e il conto consuntivo delle Istituzioni sono approvati dal Consiglio Provinciale.
2. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione diverse da quelle di cui al primo comma sono trasmesse alla Giunta Provinciale.
3. Il Collegio dei revisori dei conti della Provincia svolge nei confronti delle Istituzioni le stesse funzioni che svolge nei confronti della Provincia ed esercita gli stessi poteri.

Art. 58

(Rinvio al regolamento)

La Provincia disciplina, con apposito Regolamento, il funzionamento degli organi, le modalità di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione.

CAPO III

Forme associate

Art. 59

(Convenzioni e Consorzi)

1. I progetti di convenzione tra la Provincia e uno o più Comuni, ovvero tra la Provincia ed altri Enti per lo svolgimento, in modo coordinato, di servizi o funzioni, ovvero i progetti per la costituzione o l'adesione a un Consorzio, si conformano agli indirizzi di un programma generale di svolgimento di attività in forma associata.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 60

(Accordi di programma ed altre forme associative e di cooperazione)

1. Gli accordi di programma sono strumenti ordinari attraverso i quali, in particolare, la Provincia favorisce il coordinamento dei Comuni fra loro e con la Provincia nonché con le Province, la Regione e con le omologhe istituzioni degli Stati confinanti.
2. Gli accordi di programma sono attivati e promossi dal Presidente della Provincia per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Provincia e di altri soggetti pubblici finalizzati ad assicurare il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
3. La Provincia, previa deliberazione del Consiglio, può sempre promuovere o aderire alla conclusione di accordi di programma, nonché altre forme di associazione previste dalla legislazione e, in particolare, i patti territoriali ed i contratti d'area, qualora ciò risulti necessario per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione pluriennale e degli altri atti della programmazione provinciale.

CAPO IV

Controlli

Art. 61

(Controllo di gestione)

1. Il controllo di gestione è finalizzato alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed alla valutazione della funzionalità, dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità di realizzazione degli obiettivi stessi. A tale scopo l'apposito ufficio opera secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
2. Ogni Dirigente, in riferimento alle proprie competenze organizzative e gestionali, nonché agli obiettivi di cui è responsabile, esercita il controllo di gestione con il supporto dell'apposito ufficio previsto dal precedente comma.

Art. 62

(Funzioni e poteri del Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento di contabilità, nell'esercizio delle quali può disporre ispezioni, acquisire documenti, convocare dirigenti e impiegati, che hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere; può disporre l'audizione dei rappresentanti della Provincia in qualsiasi Azienda Speciale, Istituzione, società o ente cui comunque la Provincia partecipi finanziariamente.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti presenta relazioni e documenti alla Giunta e al Consiglio Provinciale anche in corso di esercizio, esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Presenta, inoltre annualmente, in concomitanza del conto consuntivo, una ricognizione del patrimonio provinciale, del suo utilizzo, della sua redditività economica compatibilmente con le finalità dello stesso ed una relazione analitica della situazione degli enti e società partecipate della Provincia.
3. I Revisori, ove richiesto, sono tenuti ad assistere alle sedute del Consiglio Provinciale; in particolare sono tenuti a partecipare alle sessioni consiliari convocate per esaminare il bilancio di previsione, il conto consuntivo e l'assestamento di bilancio.
4. Su richiesta del Presidente del Consiglio, i Revisori possono prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti all'attività del Collegio. In relazione a singoli oggetti possono essere invitati a sedute della Giunta o dei Consigli d'amministrazione di Istituzioni della Provincia.

Art. 63

(Indennità dei Revisori dei conti)

L'indennità dei Revisori dei conti è fissata dal Consiglio Provinciale, in base a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 64

(Comunicazione delle deliberazioni ai Capigruppo Consiliari)

1. Il Segretario Generale, o chi ne fa le veci, è responsabile della trasmissione di copia delle deliberazioni, comprese quelle di indirizzo, ai Capigruppo Consiliari.
2. Vengono, inoltre, messi a disposizione dei Capigruppo Consiliari l'elenco delle ordinanze e dei decreti presidenziali, nonché l'elenco delle determinazioni dirigenziali con specificazione dettagliata del relativo oggetto. I singoli provvedimenti, su richiesta, vengono consegnati in copia.

Art. 65

(Accesso agli atti)

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti della Provincia e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione.
3. L'apposito Regolamento regolerà i tempi e le modalità di accesso e di consultazione degli atti, nonché il diritto all'informazione.

Art. 66

(Diritto di informazione)

1. Le deliberazioni dell'Amministrazione sono pubblicate all'albo provinciale. L'elenco delle determinazioni dirigenziali è pubblicato mensilmente all'albo e, su motivata richiesta, le singole determinazioni dirigenziali sono consultabili presso l'Ufficio relazioni con il pubblico.
2. La pubblicazione avviene mediante affissione all'albo provinciale, situato nella sede provinciale; l'affissione viene curata dal Segretario Generale, che si avvale dei competenti uffici dell'Amministrazione e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO IV

Rapporti con la Comunità e partecipazione

CAPO I

Rapporti con la Comunità

Art. 67

(Rapporti tra Provincia e associazioni).

1. La Provincia di Udine favorisce, mediante appositi programmi di intervento, le associazioni che operano nei settori delle politiche sociali, della cultura, con particolare riferimento alle espressioni etnico-linguistiche presenti sul territorio, a quelle economiche, commerciali, turistiche, dell'ambiente, dello sport e delle attività ricreative. Il regolamento della partecipazione stabilisce limiti e modalità di tali programmi.
2. La Provincia può stipulare, con associazioni e società cooperative che operino nei settori indicati al 1° comma, convenzioni aventi ad oggetto la gestione di servizi provinciali od affidarli in concessione.
3. La Provincia promuove forme di partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti. Le modalità di partecipazione sono stabilite dal regolamento della partecipazione dei cittadini.

Art. 68

(Partecipazione alla formazione di atti)

La Provincia, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini o singoli cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati sia in forma diretta mediante questionari, assemblee, audizioni, sia in forma indiretta mediante interpello dei rappresentanti di categoria ovvero, quando sia istituita, della Consulta di settore, tranne che per i procedimenti relativi all'adozione di tariffe e atti relativi a tributi.

Art. 69

(Istanze e petizioni)

1. Le istanze e le petizioni promosse da cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi o diffusi, sono trasmesse dal Presidente della Provincia all'organo competente per materia.
2. Il Presidente della Provincia e la Giunta rispondono alle istanze e alle petizioni di propria competenza, entro trenta giorni dal loro deposito.
3. Il Consiglio Provinciale esamina le istanze e le petizioni di propria competenza entro sessanta giorni dal loro deposito.
Il "regolamento della partecipazione" disciplina le modalità per la presentazione di tali istanze e petizioni.

CAPO II **Referendum Provinciali**

Art. 70 *(Diritto di iniziativa)*

1. I referendum hanno carattere propositivo.
2. L'indizione dei referendum propositivi può essere richiesta:
 - a) da almeno 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali di almeno venti diversi Comuni della provincia;
 - b) da almeno cinque Consigli Comunali che rappresentino complessivamente 15.000 abitanti.
3. Le richieste di referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza provinciale, ad eccezione dei seguenti argomenti:
 - a) atti di elezione, designazione, nomina, decadenza revoca;
 - b) personale della Provincia o di sue Aziende Speciali o istituzioni;
 - c) regolamento del Consiglio provinciale e gli atti della Giunta che disciplinano la propria organizzazione;
 - d) bilancio e contabilità;
 - e) oggetti sui quali il Consiglio deve deliberare entro i termini stabiliti dalla legge;
 - f) pareri richiesti da disposizioni di legge;
 - g) provvedimenti in materia tributaria.
4. La richiesta del comitato promotore del referendum deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Provincia.
5. I risultati dei referendum vengono pubblicati all'albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi, entro sette giorni dalla consultazione.

I referendum propositivi non possono essere riproposti, sugli stessi quesiti e proposte, prima che siano trascorsi due anni dalla pubblicazione del risultato referendario.

Art. 71 *(Raccolta e verifica delle firme e ammissibilità).*

Con apposito regolamento si provvederà a normare:

- a) la modalità di raccolta delle firme autenticate che dovrà avvenire a cura del Comitato promotore entro un periodo di sessanta giorni;
- b) la nomina ed il funzionamento di apposita Commissione per i referendum, composta da cinque esperti scelti secondo modalità definite e della quale dovrà far parte il Segretario Generale, che verificherà il numero e la validità delle firme, nonché l'ammissibilità dei quesiti referendari;
- c) i termini entro cui, concluso il giudizio di ammissibilità, dovrà essere indetto dal Presidente della Provincia il referendum.

Art. 72

(Periodo e modalità per lo svolgimento del referendum)

1. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Esso si dovrà svolgere in un solo giorno, di norma festivo.
2. Il Regolamento di cui al precedente articolo disciplinerà altresì:
 - a) l'ipotesi di accorpamento di più referendum, le caratteristiche della scheda;
 - b) la composizione e i compiti della commissione elettorale nella quale deve essere presente almeno un membro del comitato promotore;
 - c) il numero e la composizione delle circoscrizioni elettorali;
 - d) le norme sulla propaganda e sulla pubblicità elettorale;
 - e) le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità della votazione e dello scrutinio;
 - f) le modalità ed i termini di esame di eventuali reclami avverso le procedure referendarie, sui quali deciderà la Commissione per i referendum;
 - g) le modalità di informazione agli elettori, prevedendo comunque l'obbligo di fornire insieme al certificato elettorale una sintetica illustrazione dell'oggetto del referendum e delle conseguenze oggettive di ciascuna opzione sottoposta al voto popolare. La predisposizione del materiale dovrà avvenire in collaborazione con il comitato promotore.

Art. 73

(Validità ed effetti giuridici del referendum)

1. Il referendum è valido quando abbiano votato almeno il 35% più uno degli aventi diritto al voto.
2. Il Consiglio discute l'esito del referendum entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato.
Entro ulteriori sessanta giorni il Consiglio delibera sulla materia oggetto del referendum.
3. In ogni caso, qualora la delibera assunta a seguito di consultazione referendaria non sia attuabile senza variazione di bilancio, il Consiglio ha facoltà di rinviarne l'esecutività all'esercizio finanziario successivo.

CAPO III

Difensore Civico Provinciale

Art. 74

(Funzione del Difensore Civico Provinciale)

Il Difensore Civico Provinciale, a tutela della comunità provinciale, assolve alla funzione di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Provinciale e degli enti da essa dipendenti.

Art. 75

(Compiti del Difensore Civico Provinciale)

1. Il Difensore Civico Provinciale segnala agli organi e agli uffici competenti eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa della Provincia, di Enti, Aziende Speciali ed Istituzioni da essa dipendenti, nonché di

Enti pubblici o privati di cui la Provincia detenga quote, azioni o partecipazioni di controllo.

2. Il Difensore Civico Provinciale propone la conferma o l'esercizio del potere di autotutela nei confronti dei provvedimenti amministrativi oggetto del suo esame.

Art. 76

(Requisiti per l'elezione)

Il Difensore Civico è nominato fra i cittadini residenti in Comuni della Provincia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a Consigliere Provinciale, nonché in possesso di laurea in giurisprudenza o equipollente, con esperienza di lavoro almeno decennale nella dirigenza pubblica o privata o nell'esercizio di libere professioni nel campo giuridico-amministrativo, nell'insegnamento universitario, nelle magistrature ordinarie ed amministrative.

Art. 77

(Modalità di nomina e durata in carica)

1. Il Difensore Civico è nominato a scrutinio segreto dal Consiglio Provinciale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati nelle prime due votazioni da tenersi in due sedute diverse. Nelle eventuali successive votazioni da tenersi in sedute diverse, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il Difensore Civico dura in carica per lo stesso periodo dell'organo che lo ha nominato, e comunque fino alla nomina del successore, e può essere rinnovato per una sola volta.

Art. 78

(Incompatibilità)

L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di Consigliere Regionale, Provinciale, Comunale, Circo-scrizionale, nonché di Revisore dei conti negli stessi enti, di Amministratore di Azienda, Istituzione o società cui partecipi la Provincia o qualsiasi altro ente pubblico, di componente del Comitato Regionale di Controllo, di amministratore di società, imprese vincolate con la Provincia o con altro ente territoriale da contratti d'opera o da essi sovvenzionati, di consulente legale, tecnico o amministrativo che presta la propria opera per la Provincia o altro ente territoriale o per imprese o enti da essi controllati o sovvenzionati.

Art. 79

(Ambito di intervento)

1. Nel caso di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi denunciati da cittadini singoli o associati o da enti o società che abbiano rapporti con l'Amministrazione della Provincia, il Difensore Civico interviene presso di essa nonché presso Aziende Speciali o Istituzioni da essa dipendenti, ovvero Enti controllati, chiedendo che gli eventuali procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti dovuti siano emanati.
2. Nel caso di presunte irregolarità di provvedimenti amministrativi sottoposti al suo esame, il Difensore Civico propone la conferma o l'esercizio del potere di autotutela al soggetto che ha emanato il provvedimento. Questi è obbligato a conformarsi, salvo che ne dia adeguata motivazione. Di volta in volta

l'Amministrazione Provinciale trasmette ai Capigruppo Consiliari l'elenco degli atti rispetto ai quali non si sia conformata alle richieste del Difensore Civico.

3. Il Difensore Civico interviene, inoltre, in tutti i casi previsti da leggi nazionali o regionali.

Art. 80

(Poteri del Difensore Civico)

1. Il Difensore Civico può chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento senza che possa essergli opposto il limite del segreto d'ufficio. Egli ha inoltre la facoltà di convocare il responsabile del procedimento al fine di chiedere ogni utile informazione sullo stato della pratica e sulle cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze denunciati; può accedere a qualsiasi ufficio per compiere accertamenti.
2. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di legge.
3. La Provincia può consentire al Difensore Civico, tramite apposita convenzione, di esercitare le proprie competenze anche per conto di Comuni della Provincia.

Art. 81

(Rapporti con il Consiglio Provinciale)

1. Il Difensore Civico ha diritto di essere ascoltato dalla Conferenza dei Capigruppo al fine di riferire su aspetti generali della propria attività, nonché dalle altre Commissioni Consiliari in ordine ad aspetti particolari.
2. Le Commissioni Consiliari possono convocare il Difensore Civico per avere informazioni sulla sua attività.
3. Il Difensore Civico può inviare relazioni al Consiglio Provinciale su questioni specifiche.
4. Il Difensore Civico sottopone ogni anno, entro il 31 marzo, al Consiglio Provinciale, una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative concernenti l'azione o l'organizzazione dell'Ente. La relazione è pubblicata all'Albo della Provincia e discussa in Consiglio entro sessanta giorni dalla presentazione.

Art. 82

(Risorse e indennità)

1. La Provincia, nell'ambito della propria dotazione organica, assicura al Difensore Civico le strutture e le risorse idonee al buon funzionamento del suo ufficio.
2. Al Difensore Civico Provinciale spetta un'indennità annuale che viene determinata dal Consiglio Provinciale sulla base dei criteri fissati dal relativo Regolamento.

TITOLO V
Disposizioni finali e transitorie

Art. 83

(Modifiche allo Statuto)

1. Le proposte di modifica allo Statuto che non siano state approvate, non possono essere ripresentate prima che siano trascorsi dodici mesi dalla relativa seduta consiliare.
2. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere iscritte al primo punto dell'ordine del giorno, salvo che nella stessa seduta sia iscritta la mozione di sfiducia di cui al precedente art. 13.

Art. 84

(Disposizioni transitorie)

1. I Regolamenti vigenti alla data di approvazione dello Statuto restano in vigore in quanto compatibili.
2. Il "Regolamento del Consiglio" dovrà essere modificato entro 60 giorni dall'adozione del presente Statuto.
3. L'allegato "A - Elenco dei nuovi Regolamenti da adottare in attuazione del presente Statuto" fa parte integrante dello Statuto.
4. *(annullato dal Comitato Regionale di Controllo)*

Allegato "A"

ELENCO DEI NUOVI REGOLAMENTI DA ADOTTARE IN ATTUAZIONE DEL PRESENTE STATUTO

- 1) Regolamento dell'informazione e delle pubbliche relazioni;
- 2) Regolamento del protocollo cerimoniale, per l'uso dello stemma e del gonfalone;
- 3) Regolamento della partecipazione dei cittadini.
- 4) Regolamento per i referendum.
- 5) Regolamento dei Servizi Pubblici.

I Regolamenti Provinciali attualmente in vigore dovranno essere adeguati entro il termine di centottanta giorni dall'approvazione del presente Statuto.

I N D I C E

TITOLO I	Principi generali	(artt. 1/9)
TITOLO II	Organi Provinciali	
Capo I	Il Presidente della Provincia	(artt. 10/13)
Capo II	Il Consiglio Provinciale	(artt. 14/26)
Capo III	La Giunta Provinciale	(artt. 27/28)
TITOLO III	Strutture organizzative	
Capo I	Organizzazione degli Uffici e del Personale	(artt. 29/38)
Capo II	Servizi	
	Sezione I Generalità	(artt. 39/40)
	Sezione II Aziende Speciali	(artt. 41/47)
	Sezione III Istituzioni	(artt. 48/58)
Capo III	Forme associate	(artt. 59/60)
Capo IV	Controlli	(artt. 61/66)
TITOLO IV	Rapporti con la Comunità e Partecipazione	
Capo I	Rapporti con la comunità	(artt. 67/69)
Capo II	Referendum Provinciali	(artt. 70/73)
Capo III	Difensore Civico Provinciale	(artt. 74/82)
TITOLO V	Disposizioni finali e transitorie	(artt. 83/84)
ALLEGATO "A"		

Il presente Statuto è stato approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazioni n° 73 del 06/11/2000, n° 4 del 22/01/2001 e n° 10 del 12/02/2001 e successivamente approvato dal Comitato Regionale di Controllo con Decreto n° 20905/01 di prot. e nn° 670/671 di Reg. C.R.C. del 19/02/2001.

Ai sensi dell'art. 6 - co. 5 del D.Lgs. n° 267/00 è stato pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi dal 23/02/2001 ed è divenuto esecutivo in data 26/03/2001 ed è stato pubblicato nel "Supplemento Straordinario n° 6 del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia" del 03/04/2001.

Inoltre è stato modificato negli artt. 10, 17 e 18 dal Consiglio Provinciale con deliberazione n° 73 del 16/10/2002.

Ai sensi dell'art. 6 - co. 5 del D.Lgs. n° 267/2000 è stato pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi dall'11/11/2002 ed è divenuto esecutivo in data 12/12/2002 ed è stato pubblicato nel "B.U.R. della Regione Friuli-Venezia Giulia" n° 49 del 03/12/2002.

Successivamente è stato modificato negli artt. 70, 71 e 73 dal Consiglio Provinciale con delibera n° 87 del 09/12/2002.

Ai sensi dell'art. 6 - co. 5 del D.Lgs. n° 267/2000 è stato pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi dal 12/12/2002 ed è divenuto esecutivo in data 12/01/2003 ed è stato pubblicato nel "B.U.R. della Regione Friuli-Venezia Giulia" n° 3 del 15/01/2003

Infine è stato modificato negli artt. 10, 19, 64, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82 dal Consiglio Provinciale di Udine con le deliberazioni 23/06/2004 n° 25 - 28/06/2004 n° 26 e 07/07/2004 n° 28.

Ai sensi dell'art. 6 - co. 5 del D.Lgs. n° 267/2000 è stato pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi dal 23/07/2004 ed è divenuto esecutivo in data 23/08/2004; è stato pubblicato sul "B.U.R. della Regione Friuli-Venezia Giulia" n° 37 del 15/09/2004.